



Ius Laboris Italy Global HR Lawyers

Toffoletto De Luca Tamajo



**La cassa integrazione guadagni nel D.L. “Cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18:
una disciplina speciale per l’emergenza “Covid 19”**


Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

➤➤ AGI - CAMPANIA, 17 aprile 2020


TRATTAMENTI INTEGRATIVI COVID-19


Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

☑ **Art. 19** →  Cigo causale "Covid-19"
 Assegno ordinario causale
"Covid-19" (FIS, Fondi bilaterali) →




 Trattamenti agevolati in tema di:

- Procedura
- Esonero da contributo addizionale
- Deroghe ai limiti temporali
- Esonero da prova della causale
- Possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS

☑ **Art. 20** →  Durante CIGS fruizione di CIGO Covid

☑ **Art. 21** →  Conversione da assegno di solidarietà FIS ad assegno ordinario Covid-19 FIS

☑ **Art. 22** →  Cig in deroga Covid-19 →

 Trattamento residuale
 Accordo Quadro Regionale
 Pagamento diretto da parte dell'INPS

CIGO “COVID-19” AZIENDE BENEFICIARIE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

SPETTA:

A tutte le aziende che normalmente accedono ai trattamenti CIGO (come individuate dall'art. 10 d.lgs. 148/2015) e che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19

Segue...

ASSEGNO ORDINARIO “COVID-19” AZIENDE BENEFICIARIE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

SPETTA:

- 📌 Alle aziende iscritte ai **Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 d.lgs. 148/2015)**
- 📌 Alle aziende iscritte ai **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 d.lgs. 148/2015)**
- 📌 Alle aziende **con più di 5 dipendenti** iscritte al **Fondo integrativo salariale (artt. 28 ss. d.lgs. 148/2015)**. **ATTENZIONE!** Si tratta di una regola eccezionale: normalmente beneficiano dell’assegno ordinario solo le imprese, iscritte al FIS, con più di 15 dipendenti.
- 📌 Alle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige (ex art. 40 d.lgs. 148/2015)

che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività per eventi riconducibili all’emergenza Covid -19

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 LAVORATORI DESTINATARI

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

LAVORATORI DESTINATARI	LAVORATORI ESCLUSI
<p>Operai Impiegati Quadri alle dipendenze del datore alla data del 17 marzo 2020</p> <p>(N.B. anche lavoratori con contratti a tempo determinato, fino alla scadenza del contratto)</p>	<ul style="list-style-type: none">• i lavoratori a domicilio• gli apprendisti con contratto <u>diverso dal professionalizzante</u>• Dirigenti• Operai, impiegati e quadri assunti dopo il 17 marzo 2020

ATTENZIONE

In caso di aziende che accedono ai trattamenti erogati da Fondi bilaterali occorre verificare sempre le discipline (i.e. i regolamenti) di ciascun Fondo che potrebbero anche restringere il perimetro di lavoratori beneficiari

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 LAVORATORI DESTINATARI

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Trasferimento di azienda e subentro nell'appalto: *I lavoratori che sono passati alle dipendenze del nuovo datore (cessionario o appaltatore) dopo il 17 marzo 2020 restano esclusi dai trattamenti integrativi covid-19?*



Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 - *Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, **si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.***

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

PROCEDURA SINDACALE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Per poter fare domanda di integrazione salariale ordinaria CIGO “Covid-19” occorre svolgere una **procedura sindacale semplificata**

- 🌐 **Comunicazione preventiva**
 - 🌐 **Informazione** inviata anche tramite pec alle RSA/RSU, nonché alle articolazioni territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
 - 🌐 **Consultazione/Esame congiunto (se richiesto)** tra le parti
- La procedura (informazione, consultazione e esame congiunto) si deve **concludere entro 3 giorni** dalla comunicazione iniziale
- se il sindacato non dà riscontro entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva o se non si raggiunge alcun accordo è possibile comunque presentare la domanda

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

CAUSALE, DURATA E DECORRENZA

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Causale intervento	Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ergo: sia chiusura imposta ex legge sia crisi economico-produttiva riconducibili all'emergenza da covid-19)
Durata Massima Intervento	9 settimane (il periodo di nove settimane può essere frazionato in relazione alle esigenze dell'impresa connesse all'epidemia)
Decorrenza Intervento	<p>L'intervento può retroagire al 23 febbraio 2020* e deve esaurirsi comunque entro il mese di agosto 2020</p> <p>* Attenzione! Retroattività dell'integrazione salariale significa che la stessa copre anche quelle sospensioni dal lavoro che il datore aveva già imputato ad altri giustificativi (i.e. ferie). In questo caso occorre effettuare una modifica nel libro unico.</p>

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

DOMANDA DI CONCESSIONE ALL'INPS:

- Va presentata utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale” **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa***

***Messaggio Inps n. 1321 del 23 marzo 2020** - Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio, **il dies a quo coincide con la data di pubblicazione (i.e. 23 marzo 2020)**. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio INPS è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio INPS, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

DOMANDA DI CONCESSIONE ALL'INPS:

- Deve contenere:
 - ✓ presumibile durata della sospensione/riduzione;
 - ✓ In allegato la lista dei lavoratori interessati;
 - ✓ ore richieste;
 - ✓ dichiarazione di avvenuto espletamento della procedura sindacale*

***Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020** - In realtà l'INPS afferma che all'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti sindacali, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

ATTENZIONE

- le aziende non devono fornire **alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento** e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di **non imputabilità dell'evento** stesso all'imprenditore o ai lavoratori
- l'azienda non deve redigere e presentare in allegato alla domanda alcuna relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari**

****Messaggio Inps n. 1321 del 23 marzo 2020** - L'INPS afferma che al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario e di CIGO, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale" **senza dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari.**

ASSEGNO COVID-19 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Per le aziende iscritte ai Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione) ex art. 27 d.lgs. 148/2015

**DOMANDA DI CONCESSIONE AL FONDO DI APPARTENENZA
E NON ALL'INPS (è il fondo ad erogare l'assegno)**


ATTENZIONE

Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 CHI PAGA CONCRETAMENTE I LAVORATORI

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

In linea generale le integrazioni salariali vengono **corrisposte dalle Aziende** alla fine del periodo di paga. **Successivamente**, le stesse chiedono il **rimborso all'INPS** attraverso il sistema del conguaglio.

 **ATTENZIONE!** In tema di Cigo/Assegno ordinario “Covid-19” su richiesta dell’Azienda, **l’INPS può** (ipotesi eccezionale) **autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa** ([circolare n. 47 del 28 marzo 2020](#))

CIGO COVID-19

DEROGHE ALLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- 📌 **ATTENZIONE!** In caso di CIGO “Covid-19” **le aziende non devono pagare il contributo addizionale** stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 148/2015 a carico delle aziende che fanno domanda di integrazione salariale. Il contributo è normalmente fissato in misura pari al:
 - a. 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
 - b. 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
 - c. 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile
- 📌 Non si tiene conto dei seguenti limiti di durata dell’intervento:
 - ➔ **limite delle 52 settimane nel biennio mobile;**
 - ➔ **limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;**
 - ➔ **limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili.**
- 📌 Possono chiedere la CIGO “Covid-19” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti massimi di riconoscimento della CIGO ordinaria.


ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 148/2015

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- 📌 **ATTENZIONE!** In caso di Assegno ordinario “Covid-19” **le aziende non devono pagare il contributo** stabilito dall’art. 29, co. 8, del d.lgs. 148/2015 per il finanziamento del Fondo né il contributo addizionale a carico delle aziende che fanno domanda di assegno ordinario di cui all’art. 33, co.2, d.lgs. 148/2015 .
- 📌 Non si tiene conto dei seguenti limiti di durata dell’intervento:
 - ➔ **limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);**
 - ➔ **limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;**
 - ➔ **limite di 1/3 delle ore lavorabili.**
- 📌 Possono chiedere l’assegno “Covid-19” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti massimi di riconoscimento dell’assegno ordinario.
- 📌 I periodi autorizzati sono neutralizzati rispetto a successive richieste.

ASSEGNO ORDINARIO COVID-19 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 148/2015

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

 **[SOLO PER IL FIS]** Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo del d.lgs. 148/2015 (secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo sono determinate in misura non superiore a *dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso*)

INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 PER AZIENDE GIA' CON TRATTAMENTI ORDINARI: CAMBIO CAUSALE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- 🗣️ **Circolare n. 47 del 28 marzo 2020** - I datori di lavoro che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'INPS provvederà ad **annullare d'ufficio** le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

- 🗣️ Al termine dei periodi in cui ha operato l'integrazione salariale con causale "Covid-19":
 - In caso di **procedura "precedentemente" già autorizzata**, si ritiene che il trattamento tornerà a decorrere automaticamente per il restante periodo autorizzato.

 - In caso di **procedura "precedentemente" richiesta ma non ancora definita** si ritiene che si riavvii l'istruttoria dal punto in cui era stato sospesa. Non sono ancora state emanate istruzioni relative alle modalità di riavvio.

CIGO COVID-19 PER AZIENDE GIA' IN CIGS: CAMBIO TRATTAMENTO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Art. 20 D.L. Cura Italia

- 📌 **ATTENZIONE!** Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO “Covid-19”, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
- 📌 Vale anche nel caso di **CIGS per cessazione di attività** di cui all’art. 44 D.L. n. 109/2018 (cd. Decreto Genova)?
- 📌 La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
- 📌 La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO “Covid-19” richiesta in via diretta ed è subordinata all’esperimento dei medesimi adempimenti previsti per quest’ultima (i.e. procedura sindacale semplificata, domanda diretta all’INPS).

CIGO COVID-19 PER AZIENDE GIA' IN CIGS: CAMBIO TRATTAMENTO





Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- 📌 La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e' subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non rileva ai fini dei termini per successive richieste di trattamenti integrativi (sia CIGO che CIGS).

ASSEGNO COVID-19 PER AZIENDE GIA' CON ASSEGNI DI SOLIDARIETA': CAMBIO TRATTAMENTO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Art. 21 D.L. Cura Italia

-  **ATTENZIONE!** Le imprese iscritte al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà possono sospendere l'assegno di solidarietà e accedere all'assegno ordinario "Covid-19".
-  Ai fini della concessione dell'assegno ordinario occorre svolgere la procedura sindacale semplificata di cui all'art. 19 e gli ulteriori adempimenti ivi previsti.
-  La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.
-  Il periodo di assegno ordinario Covid 19 è neutro rispetto a successive richieste di assegni integrativi.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

CIGD “COVID-19”


ART. 22 D.L. 18/2020

CIGD “COVID-19” AZIENDE BENEFICIARIE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

SPETTA:

Ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro



Circolare n. 47 del 28 marzo 2020

- 📌 **aziende che hanno diritto solo alla CIGS*** (es. aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)
 - 🕒 La circolare ha superato le interpretazioni iniziali della norma che affermavano l'esclusione di queste aziende dalla CIGD
- 📌 **Aziende agricole che non possono chiedere la tutela ordinaria** per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili (se previsto dagli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili)

segue...

CIGD COVID-19

LAVORATORI DESTINATARI

In base all'art. 22 del D.L. 18/2020:

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- 🌐 **Si** lavoratori in forza al 17 marzo 2020 compresi lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti ([Circolare INPS n. 47/2020](#))
- 🌐 **No** lavoratori domestici

Differenti soluzioni adottate dagli Accordi Regionali

L'art. 22 stabilisce ai fini dell'erogazione del trattamento:

- ☑ La stipulazione di un **Accordo Quadro**, anche in via telematica, tra le Regioni e le province autonome con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro
 - 🗣 **L'accordo Quadro individua** l'ambito di applicazione della Cigd, i lavoratori beneficiari, la durata, le condizioni e la **procedura sindacale da rispettare** per poter accedere al trattamento di integrazione salariale
 - 🗣 Attualmente sono stati stipulati accordi in: Campania, Lazio, Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto

segue...

...segue

- ☑ la stipulazione di un **accordo sindacale aziendale** con le oo.ss. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, salvo che per datori con meno di 5 dipendenti. (art. 22, co.1. **Incertezza interpretativa della norma**: è necessario sempre questo accordo livello aziendale o solo quando stabilito nell'accordo quadro regionale?)
- 🗣 **La circolare INPS n. 47/2020**, pur rimanendo oscura, sembra chiarire che sia sempre **necessaria una procedura sindacale a livello aziendale** ma che **non occorre l'accordo: E' SUFFICIENTE** la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2.
- 🗣 **Problemi applicativi**: Alla luce di quest'interpretazione della circolare (i.e. non occorre l'accordo ma basta la procedura dell'art. 19, co.1,) sono legittimi gli Accordi Quadro Regionali che hanno invece imposto l'accordo aziendale per accedere alla Cigd?

CIGD COVID-19

RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- ☑ Limite massimo di spesa per il trattamento integrativo in deroga fissato in 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020.
- ☑ Il Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 ha ripartito tra le regioni e province autonome i primi 1.293,2 milioni di euro
- ☑ Le Regioni e le Province autonome
 - 👤 Ricevono le domande da parte dei datori di lavoro interessati;
 - 👤 Istruiscono le istanze in ordine cronologico;
 - 👤 in caso di ammissione, emettono un apposito decreto da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari.
- ☑ L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto dei limiti di spesa di **3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020**
- ☑ L'azienda richiedente non deve versare alcun contributo addizionale e non è prevista la riduzione in percentuale della misura del trattamento in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (messaggio INPS 1287 del 20 marzo 2020)

CIGD COVID-19

RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE PER AZIENDE PLURILocalizzate

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

☑ Datori di lavoro con unità produttive site in **cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale** (Art. 2 del decreto interministeriale del 24 marzo 2020)

- 📍 Provvedimento di concessione della cassa integrazione salariale in deroga **emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali**
- 📍 Modalità operative fissate dalla **circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020**

☑ Datori di lavoro plurilocalizzati ma con unità produttive site in **meno di cinque Regioni o Province autonome**

- 📍 Domande presentate presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive

☑ **Attenzione!** Circolare ML 8 aprile 2020, n. 8: Sono considerate unità produttive anche le unità solo operative come i **punti vendita di** una stessa azienda (differenza rispetto all'interpretazione normalmente data dall'INPS v. **Mess. Inps n. 1444/2017; circ. Inps n. 197/2015, circ. Inps n. 9/2017, mess. Inps n. 56/2017**)

ASSEGNO COVID-19 CHI PAGA I LAVORATORI


Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

- 📌 **SOLO PAGAMENTO DIRETTO:** Il trattamento salariale viene erogato ai lavoratori direttamente dall'INPS (art. 22, co. 6, secondo periodo)
- 📌 **Se l'INPS ritarda nel pagamento diretto e l'Azienda ha la disponibilità economica, può eventualmente anticipare lei il trattamento integrativo ai lavoratori? NO, l'art. 22 co. 6 afferma che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS**
 - ☑ Eventualmente verifica di altri strumenti di anticipazione: anticipi TFR, anticipi tredicesima e quattordicesima mensilità per le quote maturate, prestiti (sempre con accordo sindacale)
- 📌 Viene applicata la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 148/2015: il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Ove trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

CIGD COVID-19 PER AZIENDE GIA' IN CIGS: CAMBIO TRATTAMENTO

Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni

Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020

 **ATTENZIONE!** Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGD “Covid-19”, qualora non rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche dalle integrazioni salariali ordinarie.



Ius Laboris Italy Global HR Lawyers

Toffoletto De Luca Tamajo

▶ Milano

Via Rovello, 12
Milano - 20121
Tel. (+39) 02 721441
Fax (+39) 02 72144500

▶ Napoli

Viale Antonio Gramsci, 14
Napoli - 80122
Tel. (+39) 081 684771
Fax (+39) 02 72144500

▶ Roma

Via della Conciliazione, 10
Roma - 00193
Tel (+39) 06 45239300
Fax (+39) 02 72144500

▶ Bergamo

Via XX Settembre, 18/b
Bergamo - 24122
Tel. (+39) 02 721441
Fax (+39) 02 72144500

▶ Brescia

Via Moretto, 63
Brescia - 25121
Tel. (+39) 030 3772848
Fax (+39) 02 72144500

▶ Bologna

Piazza de' Calderini, 3
Bologna - 40124
Tel. (+39) 051 27661
Fax (+39) 02 72144500

▶ Genova

Distacco di Piazza Marsala 3/8
Genova -16122
Tel. (+39) 010 9846314
Fax (+39) 02 72144500

▶ Varese

Via Bernascone, 16
Varese - 21100
Tel. (+39) 02 721441
Fax (+39) 02 72144500

*La presentazione ha solo uno scopo formativo e didattico e non rappresenta un parere legale.
Lo studio nega ogni responsabilità per l'uso che dovesse esserne fatto senza coinvolgimento dei propri soci.*

North America: Canada - Mexico - United States

Central & South America: Argentina - Brazil - Chile - Colombia - Panama - Peru

Western Europe: Austria - Belgium - Cyprus - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Ireland - Italy
Luxembourg - Netherlands - Norway - Portugal - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom

Eastern Europe: Belarus - Czech Republic - Estonia - Hungary - Latvia - Lithuania - Poland - Romania - Russia - Slovakia - Turkey - Ukraine

Middle East & Asia Pacific: China - India - Israel - Japan - Kazakhstan - Korea, Republic of - New Zealand - Singapore - United Arab Emirates

www.iuslaboris.com | www.toffolettodeluca.it

© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2020